

□ **Mozione n. 98**

presentata in data 24 gennaio 2011

a iniziativa dei Consiglieri Massi, Marinelli, Foschi, Zinni, Carloni, Acquaroli, Ciriaci, Natali, Trenta, D'Anna

“Sanità: Trasporto sanitario d'emergenza e programmato”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Visto:

l'articolo 15 della Legge Finanziaria 2011 (l.r. 20/2010), che modifica sostanzialmente il criterio di affidamento dei servizi di trasporto sanitario (d'emergenza e programmato) nella regione Marche.

che l'articolo 15 della l.r. 20/2010 modificando il comma 2 e sopprimendo il comma 3 dell'articolo 10 bis della l.r. 38/1998 ha aperto il servizio praticamente solo ai privati poiché le onlus non possono partecipare alle gare d'appalto. “Il trasporto sanitario di cui agli articoli 20, comma 1 e 21, commi 1 e 2, è assicurato dalle aziende sanitarie e dall'INRCA avvalendosi di mezzi e di personale propri. Ove ciò non sia possibile, il trasporto sanitario è affidato ai soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 26 bis, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di servizi e forniture e anche in attuazione delle direttive comunitarie in materia. A tal fine i bandi di gara nelle procedure aperte contengono i requisiti prescritti per l'autorizzazione e l'accreditamento e indicano un termine non superiore a novanta giorni entro cui, comunque, gli interessati debbono munirsi del provvedimento di autorizzazione e accreditamento”;

Rilevato che l'ANPAS Marche, il Comitato Regionale Marche della Croce Rossa Italiana e la Confederazione delle Misericordie Marche, in un comunicato congiunto, hanno elencato i danni che tale modifica apporta:

- annullamento di un sistema di solidarietà sociale e cittadinanza attiva, che da più di un secolo nella regione Marche aiuta i nostri governanti a garantire elevatissimi livelli di assistenza, non rimanendo peraltro vincolati a mere disponibilità di bilancio, ma lavorando in sinergia alla ricerca di soluzioni utili alla popolazione ed economicamente compatibili;
- azzeramento, di un sistema di trasporto sanitario (d'emergenza e programmato) efficace, efficiente, capillare, facilmente adattabile ed a basso costo per la Regione Marche (e quindi per il contribuente), che in nessun modo potrà continuare ad essere garantito con gli attuali standard;
- necessità di reperire nell'immediato futuro circa 85/90 milioni di euro, in aggiunta ai circa 24 milioni spese oggi dalla Regione Marche per assicurare tutto il servizio di trasporto sanitario (d'emergenza e programmato). Questa attendibile previsione è ottenuta in base ai costi attualmente sostenuti nella provincia di Pesaro (allegato 1) ove, come noto, da anni il servizio è garantita dall'ente pubblico e dalle società private selezionare mediante gara d'appalto, e quindi secondo il miglior prezzo riscontrabile dal “mercato” (almeno cinque volte superiore ai costi sostenuti nella altre province grazie all'ausilio delle organizzazioni di volontariato.

...omissis...”.

Rimarcato che la Giunta non ha divulgato le infrazioni rilevate dalla Corte europea e dalle quali è scaturita la necessità di proporre la modifica della l.r. 36/1998 tanto che ne la commissione competente, ne l'aula hanno ricevuto traccia formale, mentre sono conosciute le decisioni del Tar e del Consiglio di Stato. Della Corte di Giustizia si conosce solo la sentenza C-26/2003 dell'11.01.2005 con la quale sono stati aperti maggiori spiragli in ordine alla possibilità di affidamento diretto degli appalti di servizio agli enti non profit accreditati che operano nel settore dei servizi sociosanitari alla persona.

La Corte di Giustizia ha reso evidente che essendo gli organismi del terzo settore, a differenza dei soggetti for profit, rivolti per loro natura alla realizzazione dell'interesse generale della collettività, qualora essi assumano personalità giuridica, e siano sottoposti ad uno stringente controllo finanziario, gestionale, ed organizzativo pubblico, sembrano

avere tutti i requisiti per l'affidamento in house richiesti;

Evidenziata la problematica inerente il patrimonio delle onlus ad esempio le autoambulanze acquistate con donazioni di fondazioni e/o fondi pubblici;

Rimarcata la necessità di rispettare l'iter di approvazione delle leggi di bilancio e di assestamento come stabilito dagli articoli 67 bis, 68, 69 e 70 del regolamento interno del Consiglio regionale;

Visto l'articolo 121 della costituzione e l'articolo 21 dello statuto regionale,

IMPEGNA

il Presidente della Giunta per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) a proporre all'Assemblea consiliare la modifica dell'articolo 15 della l.r. 20/2010 in modo tale da non disperdere il volontariato sanitario e lo spirito delle Onlus;
- 2) a relazionare in aula sulle rilevazioni fatte dalla Corte di Giustizia in merito ai commi 2 e 3 dell'articolo 10 bis della l.r. 36/1998 non modificata dall'articolo 15 della l.r. 20/2010;
- 3) a non apportare modifiche di merito alle norme regionali con le leggi finanziarie.